

Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Scorzè



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL
D.LGS. 152/2006 PER ASSOGGETTAMENTO
DELL'INSTALLAZIONE DI SCORZÈ AI TITOLI III E III-
BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER LE
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
DI MATERIE PRIME VEGETALI**

**SCHEDA A - ALLEGATO A18 - CONCESSIONI PER DERIVAZIONE
ACQUA - PARTE A**

Committente:



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Via Kennedy, 65 - 30037 Scorzè

Redattore:



Aplus S.r.l.
Via San Crispino, 46
35129 Padova (PD)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Geologia e Georisorse

| | | | P | A |
|----------------|------------|-------------|---|---|
| Presidente | Luca | Zaia | X | |
| Vicepresidente | Marino | Zorzato | X | |
| Assessori | Renato | Chisso | X | |
| | Roberto | Ciambetti | | X |
| | Luca | Coletto | X | |
| | Maurizio | Conte | X | |
| | Marialuisa | Coppola | X | |
| | Elena | Donazzan | X | |
| | Marino | Finozzi | X | |
| | Massimo | Giorgetti | | X |
| | Franco | Manzato | X | |
| | Remo | Sernagiotto | X | |
| | Daniele | Stival | X | |

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. **1243** del **16 LUG. 2013**

OGGETTO: Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Trasformazione della concessione di acqua minerale denominata "FONTE DELICATA" in comune di Scorze' (VE) in concessione di acqua sorgente da denominare "SORGENTE DEL BUCANEVE" - L.R. 40/1989

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trasformazione sulla base di un nuovo riconoscimento ministeriale della concessione di acqua minerale in acqua di sorgente al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La concessione di acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE" in comune di Scorze' (VE), è stata rilasciata originariamente, previo parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 11.4.2002 e della Terza Commissione Consiliare in data 11.3.2003, con D.G.R. n. 1617 del 30.5.2003 alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede in Viale Kennedy, n. 65, Scorze' (VE), C.F. 00593710247, su di un' area di Ha 31.15.02 (ettari trentuno, are quindici, centiare due), coincidente con l'area della concessione di acqua minerale denominata "FONTE DI SAN BENEDETTO " rilasciata con D.G.R. n. 3998 del 2.7.1992.

Poiché nell'ambito della concessione di acqua di sorgente insiste un pozzo denominato "pozzo ex n.5", perforato nel 1978 fino ad una profondità di circa 60 metri dal piano campagna e tale acquifero, come risulta dalla documentazione agli atti, costituisce giacimento autonomo isolato da quello della concessione denominata "FONTE DI SAN BENEDETTO" posto a circa 300 metri di profondità, ai sensi degli artt. 11 e 14 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443, è possibile conferire la nuova concessione.

Viste le analisi chimico- fisiche e microbiologiche prodotte, il Ministero della Salute con decreto n. 3463 del 21 novembre 2002 ha riconosciuto l'acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE", al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

Sulla base di tale riconoscimento ministeriale, con la suddetta D.G.R. 1617/2003 è stata rilasciata la concessione di acqua di sorgente "SORGENTE DEL BUCANEVE", da destinarsi all'imbottigliamento, per una portata massima vincolata a venticinque litri al minuto secondo.

Successivamente, poiché l'acqua rinvenuta, viste le analisi eseguite nel corso degli anni, ha dimostrato caratteristiche minerali, la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con domanda in data 15.6.2007, ha chiesto la trasformazione della concessione originaria in concessione di acqua minerale destinata all'imbottigliamento, da denominare "FONTE DELICATA" ottenendo dal Ministero della Salute in data 7.5.2008 n.3842, un nuovo riconoscimento della risorsa.

La trasformazione della concessione, ferme restando le connotazioni della concessione

originariamente rilasciata, previo parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 31.7.2008 e della Terza Commissione Consiliare in data 1.4.2009, è stata accordata con D.G.R. n. 1206 del 5.5.2009.

Con domanda in data 5.3.2013 pervenuta il 9.4.2013 prot.n. 150355 E.420.14.2. la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., sulla base di proprie considerazioni sul mercato delle acque minerali e di sorgente, ha ora chiesto di poter ritrasformare la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DELICATA" nella originaria concessione di acqua di sorgente denominata "FONTE DEL BUCANEVE", mantenendone il nome e la configurazione.

Su istanza della stessa ditta, il Ministero della Salute con Decreto ministeriale in data 07.05.2013 ha provveduto a revocare il proprio Decreto n. 3842 del 7.5.2008 relativo al riconoscimento dell'acqua minerale "FONTE DELICATA".

A sensi dell'art.20 del D.lgs 8.10.2011 n.176, sono denominate acqua di sorgente le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

Il Ministero della Salute, vista la domanda della società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e le nuove analisi stagionali nonché la documentazione prodotta, con proprio Decreto in data 15 maggio 2013 ha nuovamente riconosciuto la risorsa proveniente dal pozzo come acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE" al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

A corredo della domanda di rilascio è stata presentata la documentazione prevista dall'art.12 della L.R. 40/1989 e in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n.117, è stato predisposto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, acquisito agli atti d'ufficio, che viene approvato con il presente atto.

Valutato quanto sopra esposto, visti gli atti e la documentazione presentata, occorre ora provvedere al rilascio della concessione di acqua di sorgente da denominarsi "SORGENTE DEL BUCANEVE", in comune di Scorze' (VE), dando atto che la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DELICATA" di cui alla D.G.R. n.1206 del 5.5.2009, cessa e decade alla data del presente atto.

Il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**Allegato A**), che costituisce parte integrante al presente provvedimento.

Viene confermato il perimetro della nuova concessione che si sovrappone e coincide con quanto rilevato nel verbale di delimitazione della concessione di acqua minerale denominata "Fonte di San Benedetto" ed allegato alla D.G.R. n. 3998 del 2.7. 1992 nella misura di Ha 31.15.02 (ettari trentuno, are quindici, centiare due).

Quale area di salvaguardia si conferma la zona di tutela assoluta costituita dall'area circostante il pozzo avente un raggio di 50 metri dal pozzo stesso: tale area dovrà essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione e a infrastrutture di servizio alle opere di presa.

Restano confermati l'emungimento e la portata delle opere di adduzione della concessione che non dovranno superare il quantitativo di venticinque litri al secondo e la scadenza della concessione alla data del 29.5.2023.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, si stabilisce che le acque di captazione siano collegate allo stabilimento di imbottigliamento esclusivamente mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n.40;

VISTO il D.lgs n.176 del 8.10.2011;

1243

16 LUG. 2013

- VISTE le DD.GG.RR. n. 1617 del 30.5.2003 di rilascio della concessione di acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE" e n.1206 del 5.5.2009 di rilascio della concessione di acqua minerale denominata "FONTE DELICATA" in comune di Scorzè (VE) ;
- VISTO il Decreto in data 15 maggio 2013 del Ministero della Salute di riconoscimento dell' acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE";
- VISTA la domanda di rilascio della concessione di acqua di sorgente in data 5.3.2013 pervenuta il 9.4.2013 prot.n. 150355 E.420.14.2
- VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

DELIBERA

1. di trasformare per quanto in premessa esposto, la concessione di acqua minerale denominata FONTE DELICATA" in comune di Scorzè (VE), in concessione di acqua di sorgente da denominare "SORGENTE DEL BUCANEVE", come già disposto dalla D.G.R. n. 1617, del 30.5.2003, intestandola alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede in Viale Kennedy, n. 65, Scorzè (VE), C.F. 00593710247;
2. di stabilire che il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di concessione (**Allegato A**), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
3. di confermare, stabilire e prescrivere, come già definito dalla su citata D.G.R. n.1617/2003, quanto segue:
 - il perimetro della concessione sovrapposto e coincidente con la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DI SAN BENEDETTO" rilasciata con con D.G.R. n. 3998 del 2.7.1992. su una superficie di Ha 31.15.02 (ettari trentuno, are quindici, centiare due)
 - la scadenza della concessione di cui al presente atto è alla data del 29.05.2023;
 - l'area di salvaguardia è costituita dall'area di tutela assoluta circostante il pozzo e avente un raggio di 50 metri dal pozzo stesso: tale area dovrà essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione e a infrastrutture di servizio alle opere di presa.
 - la portata massima di emungimento non dovrà superare i venticinque litri al secondo; tale portata, inoltre potrà essere ridotta dalla Giunta Regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate;
 - la documentazione tecnica agli atti d'ufficio, riporta l'individuazione del giacimento di acque di sorgente; l'acquifero confinato che sarà sfruttato, si colloca a circa 60 m di profondità dal piano campagna;
4. di dare atto e stabilire che la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DELICATA" in comune di Scorzè (VE) di cui alla D.G.R. n.1206 del 5.5.2009, cessa e decade alla data del presente atto;
5. di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta concessionaria ed acquisito agli atti d'ufficio al prot. n.270182/E.420.02.12 del 25.6.2013
6. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto di rilascio della concessione, alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
7. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
8. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere

amministrativo la Direzione Geologia e Georisorse;

11. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33
12. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di omettere gli allegati;
13. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



Il Dirigente del Servizio Tutela Acque
Dott. Corrado Soccorso

L'incaricato all'istruttoria
Geom. Gabriella Bissaldi



1243

16 LUG. 2013



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
di acqua di sorgente denominata “SORGENTE DEL BUCANEVE”
in comune di Scorze’ (VE)
L.R. 10.10.1989, n. 40

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione di acqua di sorgente denominata “SORGENTE DEL BUCANEVE”, sita in comune di Scorze’ (VE) rilasciata con D.G.R. n.1617 del 30.5.2003 e successivamente trasformata con D.G.R. n.1206 del 5.5.2009, in concessione di acqua minerale denominata “Fonte Delicata”, con la deliberazione della Giunta Regionale che approva il presente atto è ritrasformata nella concessione originaria di acqua di sorgente già denominata “SORGENTE DEL BUCANEVE” ed è rilasciata alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede in Viale Kennedy, n. 65, Scorze’ (VE), C.F. 00593710247.

L’area concessionata, come già stabilito dalla D.G.R.n.1617/2003, coincide e si sovrappone all’area di 31.15.02 (ettari trentuno, are quindici, centiare due), rilevata nel verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.3998 del 2.4.1992 di rilascio alla medesima ditta, della concessione di acqua minerale denominata “Fonte di San Benedetto”, ricadente in comune di Scorze’ (VE).

Il pozzo di pertinenza, perforato nell’anno 1978, denominato “Pozzo Ex.5”, ubicato nelle adiacenze dello stabilimento di imbottigliamento, raggiunge una profondità di 60 metri e tale primo acquifero, come risulta dalla relazione idrogeologica agli atti, costituisce giacimento autonomo isolato da quelli della citata concessione “Fonte di San Benedetto”, posti a circa 300 metri di profondità.

Il pozzo ha un area di salvaguardia di raggio di 50 metri dal pozzo stesso, adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opera di captazione e a infrastrutture a servizio dell’opera di presa, come già prescritto dalla D.G.R. n. 1617 del 30.5.2003 di originario rilascio della concessione.

Il Ministero della Salute per dare seguito alla richiesta di nuovo rilascio, con proprio decreto n.4107 del 7.5.2013 ha dapprima revocato il riconoscimento dell’acqua minerale denominata “Fonte delicata” e successivamente, ai sensi dell’art.20 del decreto legislativo 8 ottobre 2011 n.176, con proprio decreto n.4113 del 15.5.2013, ha riconosciuto l’acqua del “pozzo Ex 5” denominata “ Sorgente del Bucaneve”, come acqua di sorgente.

Si prescrive e stabilisce che le opere di adduzione (pozzi) dovranno intercettare esclusivamente il giacimento delimitato altimetricamente a circa 60 metri dal piano di campagna, come da documentazione tecnica agli atti;

Il limite massimo di portata estraibile dal pozzo della concessione è confermato in venticinque litri al minuto secondo. Tale portata, tuttavia, potrà essere ridotta dalla Giunta Regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate.

La scadenza della concessione è confermata alla data del 29.05.2023, come stabilito dalla su citata D.G.R. n.1617/2003;

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento oggetto di della concessione

Si prescrive al concessionario l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D.n. 1443/1927, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 nonché al D.Lgs.30.5.2008, n.117.

Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tale nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione Geologia e Georisorse ed al comune interessato.

L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l’autorizzazione della Giunta Regionale.

La concessione ai sensi dell’art.29 della L.R. 40 /89 non può essere trasferita senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale.



Il provvedimento di rilascio della concessione tiene luogo ai sensi dell'art.25 della L.R. 40/89, altro atto o nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117 acquisito agli atti. Ulteriori lavori di coltivazione non contemplati nel citato Piano saranno subordinati alla prodromica approvazione di un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

La somministrazione della risorsa a ditta diversa da quella concessionaria dovrà essere regolata da contratto registrato ed essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o sua variante.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa è stabilito e prescritto che le acque di captazione siano collegate allo stabilimento di imbottigliamento mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

Il concessionario, ai sensi dell'art.17 della L.R. 40/89, è tenuto ad installare sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, un dispositivo di misurazione della temperatura e della conducibilità nonché installare in posizione idonea la strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima. I risultati delle rilevazioni dovranno essere inviati ogni sei mesi alla Direzione Geologia e Georisorse.

Per l'eventuale estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta, dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 che qui si intende riportata integralmente.

La Ditta è obbligata a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di rilascio della concessione (ed ogni eventuale variazione), alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R.40/89, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali fino agli appositi dispositivi automatici di misurazione dei volumi da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario dovrà trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera e una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati ogni qual volta si verificano delle modificazioni alle citate pertinenze;

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/89 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascrisse al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori di volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando ogni anno, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche di controllo delle acque minerali emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. Quale area di salvaguardia si conferma la zona di tutela assoluta costituita dall'area circostante il pozzo avente un raggio di 50 metri dal pozzo stesso: tale area dovrà essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione e a infrastrutture di servizio alle opere di presa.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione comprese eventuali cementazioni di pozzi obsoleti, da realizzarsi



entro e al termine della concessione, la Regione provvederà, oltre ad applicare il regime sanzionatorio, all'esecuzione diretta degli interventi non realizzati con addebito al concessionario medesimo, e, se del caso, alla dichiarazione di decadenza della titolarità della concessione stessa.

Art. 4 - Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare, ai sensi della L.R. 40/89, con il programma dei lavori annuali o sua variante, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- Dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori);
- Dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984
- Dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128/1959;
- Tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
- Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviato alla Direzione Geologia e Georisorse almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.
- Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
- Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;
- Durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Direzione;
- Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- Qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- L'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
- Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno sei mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
- Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- Il concessionario dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa



l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;

- Lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lvo.3.4.2006 n.152.

Art. 5 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/89, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89 è a carico del concessionario uscente,

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/89 ed in particolare non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 6 – Disposizioni finali

Si prescrive alla ditta titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/89, il diritto annuo anticipato;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa nonché attenersi alle disposizioni del D.lgs 8.10.2011 n.176 in materia di utilizzo e commercializzazione delle acque minerali naturali;
- fornire ai funzionari della Direzione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori;
- far effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche ogni anno per le acque minerali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della L.R. 40/1989.
- comunicare entro 30 giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.

Art. 7 – Vigilanza e sanzioni

Il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art.49 della stessa, dalla Direzione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio della concessione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. **196** DEL **23 MAG. 2023**

OGGETTO: Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Concessione mineraria n. 42 per l'utilizzo di acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE",
sita in comune di Scorze' (VE), rilasciata con DD. G. R. n. 1617 del 30.5.2003 e n. 1243 del 16/07/2013.
Differimento della data di scadenza. L.R.40/1989.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si differisce la scadenza della concessione di acqua di sorgente, denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE" in Comune di Scorzè (VE) in attesa del prossimo avvio della procedura di evidenza pubblica per il conferimento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

PREMESSO che

- con D.G.R. n.1617 del 30.5.2003 è stata rilasciata la concessione di acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE" alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A
- con D.G.R. n.1206 del 5.5.2009 è stata trasformata in concessione di acqua minerale modificando il nome in "Fonte Delicata" e successivamente con DGR n. 1243 del 16/07/2013 è stato ripristinato sia il titolo sia il nome originario confermando la scadenza della concessione al 29/05/2023;
- la concessione "SORGENTE DEL BUCANEVE" si estende su un'area di ha 31.15.02 (ettari trentuno, are quindici, centiare due), che coincide e si sovrappone all'area di, rilevata nel verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.3998 del 2.4.1992 di rilascio alla medesima ditta, della concessione di acqua minerale denominata "Fonte di San Benedetto", ricadente in comune di Scorze' (VE) e che si differenzia da quest'ultima per la profondità dell'acquifero interessato dall'emungimento;
- Che ad oggi le pertinenze sono costituite da un pozzo denominato "ex n. 5" adibito esclusivamente ad opera di captazione e dalle infrastrutture a servizio dell'opera di presa, individuate nella originaria D.G.R. n. 1617 del 30.5.2003;

VISTA l'istanza di differimento della scadenza della concessione, presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R.40/1989, nei termini previsti, il 01/03/2023 e pervenuta in data 02/03/2023 prot. n. 118630;

CONSIDERATO che non sono ancora state avviate le procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessione;

CONSIDERATO inoltre necessario consentire la manutenzione e l'esercizio delle pertinenze per quanto strettamente necessario a prevenire danni che potrebbero portare ad alterazioni delle potenzialità delle sorgenti e della qualità delle acque;

RITENUTO opportuno accogliere l'istanza di differimento dei termini e concedere il differimento richiesto fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria e comunque non oltre il 31/12/2024;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 - "Norme di polizia delle miniere e delle cave";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di differire, per le motivazioni in premessa esposte, la scadenza della concessione di acqua di sorgente denominata "SORGENTE DEL BUCANEVE" in Comune di Scorzè (VE) alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A con sede in Viale Kennedy, n. 65, Scorze' (VE), C.F. 00593710247, fino all'avvio e alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria e comunque non oltre il 31/12/2024;
3. di stabilire che la ditta titolare della concessione è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella. DGR n. 1243 del 16/07/2013 non in contrasto con il presente provvedimento;
4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al versamento delle spese di istruttoria di €. 154,93 effettuato sul conto corrente di tesoreria IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110 - COD.BIC-SWIFT: UNCRIT2BXXX intestato a Regione Veneto rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, con la causale (DIFFERIMENTO CONCESSIONE SORGENTE DEL BUCANEVE);
5. di stabilire che la ditta è tenuta a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia di avvenuta sua trascrizione;
6. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento può comportare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989;
7. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria;
8. di stabilire altresì, che il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Scorzè, al Ministero della Salute, all'ULSS n. 3 "Serenissima", alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.



dott. Ing. Vincenzo Arico

U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive
Direttore Dott. Giulio Fattoretto
P.O. Walter del Piero
Incaricato per l'istruttoria Michela Clario

Per copia conforme all'originale
Venezia, 31 MAG. 2023





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Giancarlo | Galan |
| Fabio | Gava |
| Renato | Chisso |
| Giancarlo | Cotta |
| Mariavittoria | Coppola |
| Marino | Finozzi |
| Massimo | Giorgetti |
| Raffaele | Grazia |
| Antonio | Padoin |
| Floriano | Pra |
| Ermanno | Serrajotto |
| Raffaele | Zanon |

Deliberazione della Giunta

n. **3460** del **- 5 NOV, 2004**

Segretario

Antonio

Menetto

Oggetto: Ditta Acqua Minerale S.Benedetto S.p.a.
Rinnovo della concessione per estrazione di
acqua minerale, denominata "FONTE DI SAN
BENEDETTO" in Comune di Scorzè (VE) -
L.R. 40/89.



L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

la ditta Acqua Minerale S. Benedetto S.p.a. con sede legale in Viale Kennedy n° 65 Scorzè (VE), - C.F. 00593710247, titolare della concessione di acqua minerale denominata "FONTE DI SAN BENEDETTO", rilasciata originariamente con D.M. 11.11.1954 su un'area di Ha 15.12.00 (ettari quindici, are dodici), in seguito ampliata con D.G.R. n.3998 del 02.07.1992 a Ha. 31.15.02 (ettari trentuno, are quindici, centiare due) e rinnovata l'ultima volta con D.G.R. n.1556 del 20.03.1985, con domanda in data 28.01.2003, pervenuta in Regione il 20.02.2003 prot. n°1476/46.02, ha chiesto il rinnovo della concessione mineraria in scadenza l' 11.11.2004.

Nell'ambito della concessione mineraria esistono n.4 pozzi attivi, che assieme ai pozzi delle concessioni "Guizza" e "Sorgente del Bucaneve" alimentano lo stabilimento di imbottigliamento.

A corredo della domanda di rinnovo la ditta ha presentato la documentazione prevista dall'art.12 della l.r.10 ottobre 1989, n.40, costituita dal programma generale di coltivazione, dallo studio geologico e idrogeologico dell'area in concessione esteso alle aree limitrofe, dalle analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua oggetto di concessione.

Così come risulta anche dalla relazione tecnica presentata dalla ditta, l'area in concessione ricade interamente nella zona territoriale che, dal punto di vista idrogeologico, è caratterizzata da falde acquifere differenziate, area che si estende a sud della linea delle risorgive così come definita nel Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 dell'1 settembre 1989.

L'analisi delle informazioni idrogeologiche, così come riportata nella relazione citata, mette in luce una situazione startigrafica di dettaglio sostanzialmente omogenea e correlabile tra i diversi pozzi; il quadro che ne emerge è quello tipico della bassa pianura veneta, in cui si riscontra la presenza di livelli sovrapposti di materiali coesivi pseudo impermeabili (limi e argille), alternati a ghiaie e sabbie.

I pozzi della concessione "Fonte di San Benedetto" sono così identificati: SB11, SB13, SB14, SB15; ogni pozzo è corredato da schede monografiche contenenti, tra l'altro, le seguenti

Mod. A- Originale



informazioni: ubicazione nell'area in concessione, stratigrafia, quota della flangia di tesa, profondità del manufatto, posizione dei filtri, diametri, dati di portata.

Tutti i pozzi interessano una falda confinata posta tra i 280 e i 310 metri circa di profondità dal piano campagna; l'insieme dei pozzi quindi è considerato, ai fini del computo delle portate emunte, quale campo pozzi, dal quale complessivamente, come si ricava dai dati statistici e dalle letture dei contatori, agli atti dell'ufficio regionale competente, sono stati estratti nell'anno 2002 1.688.915 e nell'anno 2003, 1.827.832 metri cubi di acqua minerale, che sono pari mediamente a 54 e 58 litri al secondo, con punte massime di 63 litri al secondo calcolate come medie mensili.

Dalla caratterizzazione della falda interessata dagli emungimenti, eseguita mediante prove di pompaggio e test specifici, così come illustrato nella già citata relazione tecnica, emerge l'ottima produttività intrinseca dell'acquifero.

Va osservato che, per quanto attiene ai quantitativi d'acqua estraibili nell'ambito della concessione, è necessario far riferimento, oltre che alle caratteristiche idrogeologiche locali del sottosuolo, anche alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale; l'allegato A1 della l.r.26 marzo 1999, n.10, stabilisce infatti che negli ambiti territoriali come quello in concessione, debbano essere assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), i progetti di derivazione di acque sotterranee con portate superiori ai 100 litri al secondo; in considerazione dei prelievi oggi in atto pertanto, la derivazione in oggetto non è assoggettata a VIA; in ogni caso è necessario imporre fin d'ora alla Ditta, il limite massimo di estrazione dal campo pozzi (SB11, SB13, SB14, SB15) che in totale non può superare i 100 litri al secondo, portata intesa come dato istantaneo, aumentabile oltre detto limite solo a seguito di acquisito giudizio di compatibilità ambientale favorevole.

Nello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale in comune di Scorzè (VE), che ha una superficie coperta di circa 110.000 mq, sono installati 27 impianti: n. 5 per l'imbottigliamento in vetro, n.7 in asettico, n.2 per l'imbottigliamento di acque di sorgente e i restanti per le bottiglie in PET; la capacità produttiva è di circa 700.000 bottiglie/ora, i dipendenti sono circa 1.500.

Considerato che è necessario garantire la corretta utilizzazione della risorsa e la continuità di esercizio dello stabilimento di imbottigliamento e che il programma di coltivazione presentato prevede consistenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre provvedere al rinnovo della durata della concessione mineraria, che rapportata all'entità degli impianti programmati e all'attività in essere, come stabilito dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r.10 ottobre 1989, n.40 così come modificato dall'art.20 della l.r.30 gennaio 2004, n.1, è necessario stabilire in 21 anni dall'11 novembre 2004, data di scadenza.

L'Assessore Renato Chisso conclude la propria relazione, e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso - incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, II comma dello statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e in particolare con le disposizioni contenute nell'art.5 della L.R. 30 agosto 1993, n.42 e fatte proprie le argomentazioni;

VISTO il D.M. 11.11.1954 di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n.1556 del 20.03.1985. di rinnovo della concessione;



- VISTA l'istanza in data 28.01.03 e pervenuta in Regione il 20.02.2003 prot.n.1476/46.02;
- VISTA la D.G.R. n.3998 del 02.07.1992 di ampliamento della concessione;
- VISTA la l.r. n.40 del 10.10.1989 e successive modifiche;
- VISTO il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con p.c.r.n.962 dell'1.9.1989;
- VISTA la l.r.26.03.1999, n.10;
- VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art.1 della L.R. 21.03.1985, n.15 e successive modifiche;
- VISTA la D.G.R. 400 del 8.02.2000;
- VISTO l'art.20 della l.r. 30.01.2004 n.1;
- VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA


1. di rinnovare per quanto in premessa esposto, alla ditta Acqua Minerale S. Benedetto S.P.A. con sede in Viale Kennedy n° 65 Scorzè (VE), - C.F. 00593710247 -, la concessione di acqua minerale denominata "FONTE DI SAN BENEDETTO" ricadente nel Comune di Scorzè (VE) per la durata di 21 anni, a decorrere dalla data di scadenza, ovvero dall' 11.11.2004.
2. di stabilire che, nell'ambito della concessione, il quantitativo massimo di acqua estraibile complessivamente dal campo pozzi di cui in premessa, non può eccedere la portata istantanea di 100 litri al secondo;
3. di stabilire che la ditta titolare della concessione è tenuta a:
 - corrispondere alla Regione Veneto il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/89;
 - far pervenire entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente atto all'ufficio provinciale dell'Agenzia per il Territorio di Venezia;
 - sottostare agli obblighi imposti con D.M. 11.11.1954, con D.G.R. n. 1556 del 20.03.1985 e D.G.R. n. 3998 del 02.07.1992, nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti;
 - sottostare alle direttive che venissero impartite nel corso dell'esercizio della concessione dall'autorità mineraria e sanitaria competente;
 - fornire ai funzionari della Regione e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori di coltivazione, nonché comunicare i dati statistici e le informazioni richieste;
4. di ricordare alla ditta l'obbligatorietà del rispetto delle norme di cui al DPR 9.4.1959 n.128 e del D.Lgs.25.11.1996 n.624 inerenti la sicurezza nelle attività estrattive.




5. di demandare alla struttura regionale competente il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti;
6. di stabilire che il rinnovo è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi e che la consegna del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della "certificazione antimafia" di cui alla legge 19.03.1990, n. 55.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Menetto)




IL PRESIDENTE
(On. Dott. Giancarlo Galan)



Attesto che la presente copia, composta di n.4..... fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, - 4 OTT. 2006



p. IL SEGRETARIO
Rag. Maria Clara MARTIGNON




Il Dirigente del
Servizio Tutela Acque
Dott. Corrado Soccorso




VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Ing. A. Costantini)




IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE E AI LAVORI PUBBLICI
Ing. ROBERTO CASARIN



SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo Vito






REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Decreto n. 98 del 24 LUG. 2012

OGGETTO: Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.

Concessione di acqua minerale denominata "Fonte San Benedetto" in comune di Scorzè (VE)
Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale naturale proveniente dal pozzo denominato "n.16" con l'acqua minerale naturale proveniente dai pozzi denominati "n.13", "n.14", "n.15" per l'imbottigliamento nello stabilimento di Scorzè (VE) – (L.R.10.10.1989 n. 40).

IL DIRIGENTE REGIONALE

- VISTI il D.M 14.12.1954 di rilascio originario della concessione denominata "Fonte di San Benedetto" in comune di Scorzè (VE) e il D.M n.2545 del 19.1.1061 di nuova intestazione alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., con sede in Scorze' (VE), Viale Kennedy 65- C.F. 00593710247;
- VISTA la D.G.R. n. 4118 del 6.9.1994 di rilascio dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e dei prodotti derivati in comune di Scorze' (VE), alla ditta sopra citata, nonché le DD.GG.RR. n.2304 del 22.6.98, n.3333 del 15.9.98, n.1893 del 1.6.99, n.4103 del 22.12.2000, n.703 del 21.3.2003 e n.2723 del 10.9.2004 di ampliamento del succitato stabilimento;
- PRESO ATTO CHE che nell'ambito della concessione esistono attualmente quattro pozzi attivi denominati "n.11", "n.13", "n.14" e "n.15" la cui acqua minerale, riconosciuta dal Ministero della Sanità con il nome "San Benedetto", riconfermata con D.M. n.3207 del 25.11.1999, viene miscelata e imbottigliata presso lo stabilimento succitato, in virtù della D.G.R. n.2727 del 10.9.2004;
- VISTO che si è conclusa positivamente la perforazione di un nuovo pozzo denominato "n. 16" autorizzato con D.G.R. n.226 del 19.2.2009, in sostituzione del pozzo "n.11" e che sono state portate a termine le analisi sulle acque rinvenute;
- VISTA l'istanza in data 22.6.2012, pervenuta per il tramite dell'U.L.S.S. n.13 "Mirano" in data 16.7.2012 prot.n. 326655E.420.14.2. con la quale la ditta Acqua minerale San Benedetto S.p.a, ha chiesto, a norma della L.R. 10.10.1989 n.40, l'autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale proveniente dal pozzo "n.16" con quella proveniente dai pozzi "n.13", "n.14" e "n.15";
- VISTA la relazione idrogeologica della ditta Sinergeo e la relazione tecnica di descrizione dell'opera in data luglio 2011 dalle quali risulta che le acque dei pozzi appartengono allo stesso bacino idrogeologico;
- VISTA la relazione sulla miscibilità redatta in data 15.9.2011 dal Dipartimento di Chimica dell'Università degli studi Federico II di Napoli, dalla quale risulta che le acque provenienti dai pozzi denominati "n.13", "n.14", "n.15" e "n. 16" presentano analoghe caratteristiche chimiche e pertanto possono essere fra loro miscibili nel rapporto di 1:1:1:1;
- VISTO il parere favorevole espresso in data 2.7.2012 prot.n.03.12.45629NAD165C dal Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'U.L.S.S. n.13 "Mirano" in merito all'utilizzo del nuovo pozzo per la miscelazione dell'acqua naturale nei rapporti succitati;
- VISTA la L.R. 10.10.1989, n.40 e successive modifiche;
- VISTO il D.lgs n.176 del 8.10.2011 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
- VISTA la D.G.R. n.400 del 8.02.2000 che individua nel Dirigente della Direzione Geologia e Georisorse, il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale;
- VISTI gli atti a corredo della domanda;

DECRETA

1. di autorizzare la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. con sede a Scorzè Viale Kennedy - 65 C.F. 00593710247, alla miscelazione dell'acqua minerale naturale proveniente dal pozzo denominato " n. 16" con l'acqua minerale naturale proveniente dai pozzi denominati "n.13 ", "n.14 ", "n.15 " della concessione di acqua minerale denominata "Fonte San Benedetto" in comune di Scorzè (VE) per l'imbottigliamento della stessa e dei prodotti derivati presso lo stabilimento di Scorzè (VE) nel rapporto di 1:1:1:1;
2. di stabilire che in ogni caso i quantitativi massimi estraibili dal campo pozzi della concessione non possono superare quanto stabilito dalla D.G.R.n.3460 del 5.11.2004 e dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;
3. di stabilire, altresì, che la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. è tenuta, comunque, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano la materia;
 - sottostare a tutti gli obblighi imposti con i provvedimenti regionali citati nelle premesse, purchè non in contrasto con il presente provvedimento;
 - assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. n.13 " Mirano" la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
 - richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
4. di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n.13 "Mirano" e al Sindaco del comune di Scorzè'(VE).



IL DIRIGENTE REGIONALE

Ing. Puiatti

*Il Dirigente del Servizio Tutela Acque
Dott. Corrado Soccorso*

*L'incaricato all'istruttoria
Geom. Gabriella Bissaldi*

Dec. Micela S. Benedetto

Mod.B- Copia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura



PUNTO 138 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/12/2015

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1985 / DGR del 23/12/2015

OGGETTO:

Concessione mineraria di acqua minerale denominata "GUIZZA" in comune di Scorzè (VE) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Gianluca Forcolin | Presente |
| Assessori | Luca Coletto | Presente |
| | Giuseppe Pan | Presente |
| | Roberto Marcato | Presente |
| | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Presente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Elisa De Berti | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Presente |
| | Segretario verbalizzante | Mario Caramel |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "GUIZZA" in comune di Scorzè (VE) - Conferimento della titolarità a favore della ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A."

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "GUIZZA" in comune di Scorzè (VE), alla ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.", a seguito del D.D.R. n.43 del 17/03/2015, relativo alla "approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.P. del 28/04/1970, di rilascio originario della concessione;
- D.G.R. n.4188 del 14/07/1992, di ampliamento concessione;
- DD.GG.RR. n.3598 del 13/07/1982 e n.210 del 18/01/1991, di rinnovo della concessione;
- D.D.R. n.32 del 24/02/2015, di differimento;
- L.R. n.40 del 10/10/1989;
- D.G.R. n.994 del 17/06/2014;
- D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;
- D.D.R. n.43 del 17/03/2015, approvazione avviso e criteri di valutazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto, con D.D.R. n.43 del 17/03/2015, ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "GUIZZA" in comune di Scorzè (VE), ai sensi dell'Art.13 della L.R. 40/1989.

Dall'istruttoria svolta dagli uffici risulta un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A." nei termini previsti dal sopraccitato decreto. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione è stata rilasciata originariamente con decreto prefettizio (D.P.) del 28/04/1970 per una durata di anni 10 (dieci), a decorrere dal 28/04/1970, successivamente rinnovata con DD.GG.RR. n.3598 del 13/07/1982 (per 10 anni) e n.210 del 18/01/1991 (per 25 anni a decorrere dal 28/04/1990) e con D.G.R. n.4188 del 14/07/1992 ampliata a Ha 67.55.00 (ettari sessantasette, are cinquantacinque, centiare zero).

Con D.D.R. n.32 del 24/02/2015, la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2015.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R n.4188 del 14/07/1992, di ampliamento della concessione, si estende su un'area di Ha 67.55.00 (ettari sessantasette, are cinquantacinque, centiare zero) e al suo interno ricadono 3 (tre) pozzi attivi ("G7", "G8" e "G9" con portate rispettivamente di 30, 55 e 60 l/sec) allo stato attuale la portata del campo pozzi, così come specificato nel D.D.R. n. 43 del 17/03/2015, non può superare i 100 l/sec. Ulteriori pertinenze sono costituite da tubazioni di adduzione in acciaio inox, contatori, valvole, etc. fino all'allacciamento con lo stabilimento di imbottigliamento. Dalla relazione di stima delle pertinenze, agli atti d'ufficio, il valore risulta essere pari a € 710.000,00 (settecentodiecimila/00).

La ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.", con sede in Scorzè (VE), Viale Kennedy 65 - C.F. 00593710247, attuale titolare in virtù della D.G.R n.210 del 18/01/1991, della concessione mineraria di acqua minerale denominata "GUIZZA" sita in comune di Scorzè (VE), ai sensi del comma 3, Art.32 della L.R. 40/1989, con domanda in data 05/03/2013 prot.n.163912 ha richiesto il rinnovo della concessione, allegando la documentazione prevista dall'Art.12 della L.R. 40/1989, inoltre, ai sensi del D.D.R. n.43 del 17/03/2015, la ditta ha partecipato alle procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento della titolarità della concessione.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolgerà regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie esistenti.

In considerazione pertanto del fatto che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa mineraria di acqua minerale assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento di imbottigliamento, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.", della concessione mineraria denominata "GUIZZA" sita in comune di Scorzè (VE).

Poiché il progetto di coltivazione deve essere sottoposto alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la ditta "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.", dovrà avviare le azioni necessarie finalizzate a pervenire agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Si dà fin d'ora atto che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989. La ditta ha presentato domanda di procedura di V.I.A il 19/11/2015, acquisita al protocollo della sezione Coordinamento Attività Operative prot.n 479954 del 24/11/2015.

Con nota in data 16/10/2015 con prot.n 418240 la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi del D.Lgs. 159/2001, ha richiesto l'informazione antimafia alla Prefettura di Venezia.

Essendo trascorso il termine di cui al comma 2, Art.92, del D.Lgs. 159/2011 (termini per il rilascio dell'informazione antimafia), non essendo pervenuta l'informazione da parte della Prefettura, verificata la necessità di procedere al conferimento della concessione entro la data di scadenza della stessa del 31/12/2015, e ciò al fine di dare continuità all'attività mineraria in essere, ai sensi del comma 3, Art.92 del D.Lgs. 159/2011, si procede all'esecuzione del presente atto, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l'esito dell'informazione risultasse positivo, la Regione del Veneto procederà alla revoca del presente atto di conferimento della concessione stessa.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" di cui all'**Allegato A** la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
- VISTO il D.P. del 28/04/1970, di rilascio originario della concessione;
- VISTA la D.G.R. n.4188 del 14/07/1992, di ampliamento concessione e il verbale delimitazione ad esso allegato;
- VISTE le DD.GG.RR. n.3598 del 13/07/1982 e n.210 del 18/01/1991, di rinnovo della concessione;
- VISTO il D.D.R. n.32 del 24/02/2015, di differimento;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTO il D.D.R. n.43 del 17/03/2015, di evidenza pubblica e il relativo Allegato A;
- VISTA la D.G.R. n.994 del 17/06/2014;
- VISTA la D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;
- VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Parte II (procedure di V.I.A.);
- VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);
- VISTO l'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;


DELIBERA

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.", con sede in Scorzè (VE), Viale Kennedy 65 - C.F. 00593710247, la titolarità della concessione mineraria di acqua minerale denominata "GUIZZA" in comune di Scorzè (VE) per la durata di anni 21 (ventuno) a decorrere dal 01/01/2016, e quindi fino al 31/12/2036;
2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
 - a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989;

- b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
3. di stabilire che il concessionario di cui al precedente punto 1. dovrà conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989;
 4. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita con il presente atto, come previsto dal comma 4, Art.92 del D.Lgs. 159/2011;
 6. di approvare la bozza del Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al Direttore della Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo dello stesso;
 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
 8. di incaricare la Sezione regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;
 9. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
 10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
 11. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

IL VERBALIZZANTE
 Segretario della Giunta Regionale
 F.to Avv. Mario Caramel





Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)





DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE
"GUIZZA"

Comune di Scorzè (VE)

L.R. n.40 del 10/10/1989

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione mineraria di acqua minerale denominata "GUIZZA" in comune di Scorzè (VE), è stata rilasciata originariamente con decreto prefettizio (D.P.) del 28/04/1970 per una durata di anni 10 (dieci), a decorrere dal 28/04/1970, successivamente rinnovata con DD.GG.RR. n.3598 del 13/07/1982 (per 10 anni) e n.210 del 18/01/1991 (per 25 anni a decorrere dal 28/04/1990) e con D.G.R. n.4188 del 14/07/1992 ampliata a Ha 67.55.00 (ettari sessantasette, are cinquantacinque, centiare zero) come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, con D.D.R. n.32 del 24/02/2015 è stata differita la data di scadenza al 31/12/2015.

Con D.D.R. n.43 del 17/03/2015, si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare, "Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.", con sede in Scorzè (VE), Viale Kennedy 65 - C.F. 00593710247, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione mineraria di acqua minerale.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Eventuali contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque emunte dovranno essere collegate allo stabilimento d'imbottigliamento mediante idonee condotte e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento mediante contenitori o serbatoi.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, il provvedimento di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.



Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali, ossia fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, curando, a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria e attuando eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie, nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 della L.R. 40/1989 ed effettuando almeno ogni 1 (anno) anno le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, e trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle e alle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi in corso e al termine dell'esercizio della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati e intergrati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verificano delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dalle normative ambientali e paesaggistiche, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Sezione Geologia e Georisorse, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale e le falde più superficiali o comunque diverse. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla



- Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
 9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
 10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
 11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
 12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
 13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
 14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
 15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Sezione Geologia e Georisorse, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
 16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

Deve essere autorizzato dalla Regione ogni eventuale nuovo intervento minerario riguardante lavori di manutenzione straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi. Il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa in vigore;
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a contenere rumore e polveri;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.



- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989; la procedura di VIA sarà conclusa entro un anno dalla data di sottoscrizione per presa d'atto del presente disciplinare da parte del concessionario, fatte salve eventuali proroghe motivate e autorizzate.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 - Disposizioni finali

- Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:
- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
 - sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
 - presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti l'acqua minerale estratta nell'anno precedente;
 - sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
 - fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
 - effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni anno;
 - mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
 - comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.
 - presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventuale dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N.

79

DEL 25 MAG. 2016

OGGETTO: Ditta: Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. Autorizzazione all'imbottigliamento di acqua minerale naturale denominata " Antica Fonte della Salute " nella concessione Fonte di San Benedetto in comune di Scorzè (VE) – (L.R.10.10.1989 n. 40).

NOTE PER LA TRASPARENZA: Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua di minerale naturale denominata "Antica Fonte della Salute" presso lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e dei prodotti derivati in comune di Scorzè (VE) .

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.G.R. n.3460 del 05/11/2014 di rinnovo della concessione fino al 10/11/2025;
- Decreto di riconoscimento Ministeriale n. 3915 del 13/07/2009;
- Decreto Ministeriale n. 4232 del 23/02/2016 di ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Antica Fonte della Salute".

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

- VISTO il Decreto Ministeriale del 11/11/1954 di rilascio della concessione di acqua minerale denominata "Fonte San Benedetto" in comune di Scorzè (VE) alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., con sede in Scorze' (VE), Viale Kennedy 65- C.F. 00593710247;
- VISTA la D.G.R. n. 3998 del 02/07/1992 di ampliamento della concessione;
- VISTA la D.G.R. n. 3460 del 05/11/2004 di rinnovo della concessione;
- VISTA la D.G.R. n. 4118 del 06/09/1994 di rilascio dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e dei prodotti derivati in comune di Scorze' (VE), alla ditta sopra citata, nonché le DD.GG.RR. n.2304 del 22/06/98, n.3333 del 15/09/98, n.1893 del 01/06/99, n.4103 del 22/12/2000, n.703 del 21/03/2003 e n.2723 del 10/09/2004 di ampliamento del succitato stabilimento e ultimo aggiornamento dell'autorizzazione all'imbottigliamento delle linee di produzione D.G.R. n. 919 del 20/07/2015;
- VISTI i Decreti Ministeriali n. 3915 del 13/07/2009 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Antica Fonte della Salute" e il Decreto Ministeriale n. 4232 del 23/02/2016 di ripristino della validità del Decreto di riconoscimento summenzionato;
- VISTA l'istanza in data 08/03/2016, pervenuta per il tramite dell'U.L.S.S. n. 13 " Mirano" in data 19/04/2016 prot.n. 152510, integrata con nota prot. n. 198255 del 19/05/2016, con la quale la ditta Acqua minerale San Benedetto S.p.a, ha chiesto, a norma della L.R. 10.10.1989 n.40, l'autorizzazione all'imbottigliamento della suddetta acqua minerale naturale;
- VISTO che le linee di produzione rimarranno invariate rispetto alla D.G.R. n. 919 del 20/07/2015, l'acqua denominata "Antica Fonte della Salute" verrà imbottigliata nelle linee n. 31,46,66;
- VISTO il parere favorevole espresso in data 15/04/2016 prot. n. 03.12/28508 NAD1656A dal Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'U.L.S.S. n.13, comunicando che le opere di presa del pozzo, impianto di trattamento di deferrizzazione e

opere di allacciamento alle linee di imbottigliamento sono operative e per quanto constatato idonee a quanto richiesto.

VISTA la L.R. 10/10/1989, n.40 e successive modifiche;
VISTO il D.lgs n.176 del 08/10/2011 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
VISTA la D.G.R. n. 2620 del 29/12/2014 che individua nel Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti a corredo della domanda;

DECRETA

1. di autorizzare la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. con sede a Scorzè Viale Kennedy - 65 C.F. 00593710247, all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata "Antica Fonte della Salute" proveniente dal pozzo della concessione di acqua minerale denominata "Fonte San Benedetto" presso lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali e dei prodotti derivati in comune di Scorzè (VE);
2. di stabilire, altresì, che la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. è tenuta, comunque, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano la materia;
 - sottostare a tutti gli obblighi imposti con i provvedimenti regionali citati nelle premesse, purchè non in contrasto con il presente provvedimento;
 - assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. n.13 "Mirano" la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
 - richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33;
4. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n.13 "Mirano" e al Sindaco del comune di Scorzè(VE).

IL DIRETTORE
Ing. Marco Puiatti



Il dirigente del
Settore Tutela Acque
Dott. Geol. Corrado Soccorso